



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del  
personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

All'Ufficio II – Corpo di Polizia Penitenziaria

e p.c.

All'Ufficio I – Segreteria Generale

**Oggetto:** Nuovo Accordo Nazionale Quadro.

È intendimento di questo Generale Ufficio, anche in conseguenza della pubblicazione dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile - triennio 2019-2021, riavviare i lavori per la sottoscrizione del Nuovo Accordo Nazionale Quadro.

Le SS.LL. sono invitate alla riunione fissata per il **giorno 18 luglio p.v.** presso la sala riunioni di questo Dipartimento, secondo i seguenti orari e modalità:

- I rappresentanti dell'O.S. FSA CNPP ore 14.30;
- I rappresentanti delle restanti OO.SS. del Corpo di P.P. ore 15.00;

Coloro interessati al collegamento da remoto sono pregati di comunicare l'indirizzo e-mail utilizzato per l'accesso alla piattaforma Teams all'indirizzo **francesco.fazio01@giustizia.it**, con congruo anticipo.

Si invita a voler fornire un recapito telefonico dei partecipanti, da utilizzare eventualmente in caso di problemi di collegamento.

Al riguardo si invia, in allegato, la bozza di Accordo Nazionale Quadro redatta dal tavolo tecnico paritario all'uopo costituito, al fine di analizzarla articolo per articolo per verificarne la fattibilità, l'attualità e la corrispondenza al d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, recante "*Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»*".

L'Ufficio I – Segreteria Generale che legge per conoscenza avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della Sala Riunione.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi

## **Bozza definita dal Gruppo di Lavoro in data 10 e 11 aprile 2017**

### **IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE QUADRO D'AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 – 2009**

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le previsioni imperative e cogenti contenute nell'articolo 1, commi 266 e 267 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che per comodità si riportano:

comma 266. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta,, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.

comma 267. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 266, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l'articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000 n. 129;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 395/95, 254/99 e 164/2002;

Visto l'articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;

Visto il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Ministero della Giustizia 18 novembre 2014, n. 201;

Visto il decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135;

Visto il D.M 8 febbraio 2012;

Visto il D.M. 22 marzo 2013 recante "Nuova ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria" e successive integrazioni.

Visto l'art. 7 comma 1-bis del decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la circolare 20 agosto 2014, n.5 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

## **IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

e

### **le Organizzazioni Sindacali**

**S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; U.I.L.P.A./P.P.; Si.N.A.P.Pe; C.I.S.L-F.N.S.; U.S.P.P.; F.S.A.- C.N.P.P.; C.G.I.L. - F.P./P.P.;**

Stipulano il presente Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 Giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 37 d.P.R. 170/2007 e dall'art. 46 d.P.R. 51/2009.

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **Campo d'applicazione**

1. Il presente Accordo Nazionale Quadro disciplina i contenuti degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come innovati e/o confermati avuto riguardo all'art.37 del d.P.R. n.170/2007 e all'art. 46 del D.P.R. n.51/2009, e si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le disposizioni contenute nel presente Accordo non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto d.P.R. né possono comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali di cui all'art. 14 del d.P.R. 164/2002

3. Il presente Accordo si riferisce al quadriennio contrattuale 2006 - 2009 e resta in vigore fino alla stipula del successivo Accordo e attiene alle seguenti materie:

- a) individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di verifica. L'accordo su tale materia avrà cadenza annuale;
- b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6 dell'art. 24 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per la determinazione dei periodi di validità;
- c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'Accordo Quadro;
- d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
- e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- f) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
- g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
- h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
- i) indirizzi generali per le attività di gestione dell'Ente di Assistenza del personale;
- j) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio.

**CAPO II**  
**RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I**  
**SINDACATI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA**  
**PENITENZIARIA**

**Art. 2**  
**Relazioni Sindacali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, è incentrato sul leale rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Esso si articola nei seguenti modelli relazionali:
  - a) contrattazione collettiva;
  - b) accordo nazionale quadro;
  - c) contrattazione decentrata, attuata secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente Accordo.
  
2. Il sistema delle relazioni sindacali, tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti ed a favorire la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali. In tale contesto le commissioni paritetiche e i comitati previsti dal d.P.R. n. 395/95, d.P.R. n.254/99, d.P.R. n.164/2002 e d.P.R. n. 51/2009 rappresentano uno strumento di sostegno e sviluppo dei processi di partecipazione (artt. 20,22 e 26 d.P.R. 395/95 e successive modificazioni e art. 29 d.P.R. 164/2002 e successive modificazioni).
  
3. Presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è istituita una commissione paritetica, dotata di autonomo regolamento, presieduta dal Capo del Dipartimento o dal Vice Capo, composta da rappresentanti dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo di cui al d.P.R. n.170/2007 che delibera in ordine ad eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali in sede di applicazione delle materie regolate dai d.P.R. n.170/2007 e n.51/2009, nonché dal presente Accordo Nazionale Quadro.
  
4. In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui ai citati d.P.R. è facoltà di una o più delle Organizzazioni Sindacali firmatarie ricorrere all'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti di cui all'art. 8 del d.lgs. n.195/95, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n.129/2000.
  
5. Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione

dell'Amministrazione sono materia di comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali e sono esaminati annualmente dalla conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo di cui al d.P.R. n.170/2007.

### **Art. 3**

#### **Contrattazione decentrata**

- 1) Nell'ambito della contrattazione decentrata, avuto riguardo all'assetto funzionale dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile così come delineato dal dPCM 15 giugno 2015 n. 84, dal DM 17 novembre 2015 e dal DM 2 marzo 2016, e tenuto conto delle prerogative di cui ai decreti legislativi n. 165/2001 e n. 63/2006 quanto ai Provveditori Regionali e delle prerogative di cui all'art.17 del D. Lgs. n.165/2001 quanto ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile ed ai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, è stipulato un protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dal presente Accordo Nazionale Quadro, con criteri di maggior dettaglio in funzione delle esigenze della circoscrizione regionale e interregionale, che prende in considerazione le materie di cui all'articolo 24, comma 5, lettere c), f), g), h), l), del D.P.R. 18 giugno 2002, n.164.
- 2) Il citato protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dall'Accordo Nazionale Quadro, prende, altresì, in considerazione, tenuto conto delle esigenze degli istituti e servizi del provveditorato territorialmente competente e per conferire uniformità di indirizzo applicativo, le materie di cui all'art.8, commi 4 e 5, del presente Accordo Nazionale Quadro e quelle di cui al d.P.R. n.164/2002, articolo 24, comma 6, lettere a), b), c), d), e).
- 3) I protocolli di intesa regionali sono sottoscritti, per quanto attiene ai provveditorati, dal Provveditore Regionale e dalle Organizzazioni Sindacali regionali e, per quanto attiene ai Centri di Giustizia Minorile e agli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, dal Dirigente stesso e dalle Organizzazioni Sindacali regionali.
- 4) Nel caso di mancata definizione del protocollo d'intesa regionale l'esame della questione è rimesso alla commissione paritetica centrale di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente Accordo Nazionale Quadro che esprime parere vincolante entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di una delle Parti .
- 5) Il Provveditore territorialmente competente, in relazione ai d.lgs. n.165/2001 e n. 63/2006, adotta, nell'ambito delle proprie prerogative, le iniziative necessarie a garantire l'effettiva concreta applicazione dell'Accordo Nazionale Quadro; analogamente i Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile ed i Dirigenti degli

Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna ai sensi dell'art. 17 del decreto Legislativo n.165/2001.

6) Per l'avvio dei lavori relativi al Protocollo d'Intesa regionale, l'Amministrazione territorialmente competente, dopo aver fornito con congruo anticipo adeguata informazione e relativa documentazione, convoca le Organizzazioni Sindacali, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione dell'A.N.Q.. I relativi lavori devono concludersi entro i successivi quindici giorni.

Il Protocollo d'Intesa regionale resta in vigore per tutta la vigenza dell'A.N.Q.

7) La contrattazione decentrata a livello centrale e periferico regola le materie espressamente individuate dall'art. 24, comma 6 del d.P.R. 18 giugno 2002, n.164 di seguito elencate:

a) gestione e applicazione, con cadenza annuale di quanto previsto dal comma 5 lettera a) dello stesso articolo 24, secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga ad un accordo entro tale termine, la commissione di cui all'art. 29 comma 3, del d.P.R. n.164/2002 esprime parere vincolante nel merito;

b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;

c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125.

8) La contrattazione decentrata regola, altresì, le ipotesi di cui all'art.8, commi 4 e 5 del presente Accordo.

9) Ai fini della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico il presente Accordo individua le seguenti sedi:

a) la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per il personale di polizia penitenziaria ivi in servizio (Direzioni Generali e articolazioni dell'Ufficio del Capo del Dipartimento e personale in servizio presso la sede centrale del Ministero della Giustizia);

b) la sede centrale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità per il personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio;

c) la sede del provveditorato regionale territorialmente competente per il personale degli uffici e servizi ad esso riconducibili compreso il personale dei Nuclei Traduzione e Piantonamenti che fanno capo all'Ufficio Sicurezza e

Traduzioni;

d) le sedi dell'ufficio, istituto penitenziario o servizio di livello dirigenziale per il personale ivi in servizio compreso il personale dei Nuclei Traduzione e Piantonamenti che fanno capo all'istituto penitenziario;

e) le sedi dell'ufficio, istituto o servizio penitenziario di livello non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dal Provveditore Regionale territorialmente competente o Dirigente delegato ovvero, per il settore minorile, dai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile e dai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna competente o Dirigente delegato, nonché dal titolare dell'ufficio o istituto o servizio di livello non dirigenziale.

10) L'Amministrazione, dopo aver fornito completa informativa e relativa documentazione, convoca le Organizzazioni Sindacali, le cui delegazioni non possono superare le tre unità per ciascuna di esse. Relativamente alle convocazioni presso i Provveditorati Regionali, i Centri per la Giustizia Minorile e presso gli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna che accorpano più Regioni la delegazione potrà essere composta da un massimo di quattro unità per ciascuna Organizzazione sindacale. A decorrere dal primo settembre 2014, nell'ambito di ciascuna riunione sindacale convocata dall'Amministrazione, un solo rappresentante sindacale per ogni organizzazione sindacale può gravare sui permessi di cui all'art. 32 comma 4 d.P.R. 164/2002, nel rispetto dell'art. 7 comma 1-bis del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014. Ad eventuale completamento della delegazione è facoltà di ciascuna sigla utilizzare i permessi sindacali per l'espletamento del mandato di cui all'art. 32 commi 1, 2 e 3 da computare nel proprio monte ore annuo di pertinenza o ricorrere ai Dirigenti Sindacali liberi dal servizio, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione. E' onere delle Organizzazioni Sindacali indicare nella richiesta di permesso sindacale su convocazione dell'Amministrazione - non computabile quindi nel monte ore di pertinenza di ciascuna Organizzazione Sindacale - la sede di riunione presso la quale il dirigente sindacale individuato espletterà il proprio mandato, qualora non coincidente con quella di servizio. In tale caso il dirigente sindacale deve produrre al rientro nella propria sede di servizio idonea documentazione attestante la presenza alla riunione sindacale, se del caso ricorrendo anche a dichiarazione sostitutiva ai sensi delle norme vigenti.

11) La trattativa si conclude nel termine di quindici giorni dal suo inizio ed il relativo verbale conclusivo deve riportare chiaramente la posizione delle Parti (Parte Pubblica e ciascuna Organizzazione Sindacale avente titolo) e l'Accordo raggiunto, trasfuso con apposito articolato.

12) L'accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi



accordi sulle stesse materie. E' facoltà delle Organizzazioni Sindacali legittimate avanzare istanza motivata di revisione dell'Accordo decentrato. La richiesta non sospende la validità dell'Accordo decentrato.

- 13) Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati di livello periferico, entro i termini di cui al comma 11, il Provveditore Regionale competente per territorio ovvero i Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile ed i Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, nonché le strutture regionali delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo - acquisite le argomentazioni dell'autorità responsabile dell'ufficio, istituto penitenziario o servizio interessato e dei responsabili delle Organizzazioni Sindacali locali - entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni anzidette individuano ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Durante detto periodo i Direttori degli Istituti e servizi non possono adottare disposizioni e/o provvedimenti unilaterali; la mancata osservanza di tale previsione costituisce violazione del presente Accordo. Sulla base di tali ipotesi, entro ulteriori dieci giorni è convocato un ulteriore confronto per la definizione e sottoscrizione dell'accordo. L'Accordo deve riportare in via esplicita e formale i contenuti delle intese raggiunte e la sottoscrizione delle parti. L'Amministrazione Centrale, dopo aver accertato l'avvenuta stipulazione degli accordi decentrati, effettuerà un monitoraggio periodico sull'andamento degli stessi i cui esiti saranno comunicati alle Organizzazioni Sindacali legittimate.
- 14) Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati stipulati nelle sedi di cui al comma 9, è istituita una Commissione Arbitrale presso ogni Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria e presso ogni Centro per la Giustizia Minorile (competente anche per gli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna), presieduta rispettivamente dal Provveditore territorialmente competente o da un suo delegato, dal dirigente del Centro per la Giustizia Minorile o dal dirigente dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, composta, pariteticamente, da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. I componenti di parte sindacale hanno titolo a fruire dei permessi su convocazione di cui all'art. 32, comma 4, d.P.R. 164/2002, agli stessi non compete il trattamento economico di missione.
- 15) La Commissione Arbitrale Regionale territorialmente competente valuta l'ammissibilità delle richieste formulate dalle Organizzazioni Sindacali aventi titolo.
- 16) La richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale territorialmente competente non sospende l'esecutività degli atti impugnati.
- 17) La Commissione Arbitrale Regionale esercita anche funzioni di garanzia

in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo di intesa regionale ed ai principi e criteri determinati nell'Accordo Nazionale Quadro.

18) La Commissione Arbitrale Regionale è altresì competente alla verifica dello stato delle caserme e della loro conformità ai canoni fissati nella tabella A del presente Accordo Nazionale Quadro.

19) La Commissione arbitrale ha competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi. La commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali di una delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo e, acquisita la documentazione relativa alla questione, delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti entro i successivi venti giorni informando della decisione, che ha carattere vincolante, la Commissione Centrale istituita ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n.164/2002. Qualora la Commissione Arbitrale Regionale territorialmente competente non raggiunga nel corso della seduta la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti, il Presidente aggiorna la seduta a non oltre sette giorni. Nell'ipotesi in cui anche nell'ambito della seconda convocazione la Commissione non riesca a deliberare con la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti, la delibera è assunta con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti. La delibera della Commissione Arbitrale Regionale è immediatamente esecutiva.

20) Nell'ipotesi di controversie in ordine all'applicazione dell'Accordo decentrato relativo alla sede del Provveditorato, la soluzione dei conflitti è rimessa alla Commissione di Garanzia.

21) Nell'ipotesi in cui la delibera della Commissione Regionale Arbitrale competente per territorio non sia condivisa dalla Parte Pubblica o da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, la Parte Pubblica o ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa può ricorrere alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 29, comma 3, del d.P.R. n.164/2002. Il ricorso non sospende l'esecutività della decisione.

22) Le delibere della Commissione di Garanzia sono convertite in direttive dai rispettivi Dipartimenti.

23) Al di fuori delle ipotesi di conflitti, i responsabili degli Uffici centrali e periferici si incontrano con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle Organizzazioni Sindacali anche su richiesta delle stesse, per un confronto senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di applicazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo, i turni di reperibilità ed il cambio turno. A seguito di tale

confronto le Organizzazioni Sindacali sottopongono la questione all'Amministrazione Centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime Organizzazioni Sindacali.

24) per tutte le questioni rimesse all'Amministrazione Centrale la delegazione è composta:

- a) per la parte pubblica, dal titolare del potere di rappresentanza dell'Amministrazione o da un suo delegato e da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli Uffici direttamente interessati alla trattativa;
- b) per la parte sindacale, dalle Organizzazioni Sindacali legittimate.

#### **Art. 4**

#### **Sistema di partecipazione, informazione ed esame**

1. L'Amministrazione, prima di procedere all'esame a livello centrale e periferico, previsto dall'art. 26 del d.P.R. 18 giugno 2002, n.164 (come confermato dall'art.37 d.P.R. 170/2007 e dall'art.46 d.P.R. 51/2009) e successive modificazioni, fornisce alle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale, con congruo anticipo, le informazioni e la relativa documentazione riguardanti:

- a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio. E' fatto salvo quanto disposto all'art. 8, commi 4, 5 e 6 del presente accordo;
- b) la mobilità esterna del personale a domanda (solo a livello centrale) e la mobilità interna anche temporanea a domanda e/o d'Ufficio;
- c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
- d) l'applicazione del riposo compensativo;
- e) la programmazione di turni di reperibilità;
- f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici - e l'organizzazione del lavoro (a livello centrale e periferico);
- g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
- h) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
- i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) la definizione delle dotazioni organiche;
- m) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi (solo a livello centrale);
- n) l'introduzione di nuove tecnologie anche per quanto attiene agli impianti

di videosorveglianza e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli Uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro (a livello centrale, ma anche periferico nel caso si tratti di progetti da realizzarsi in sede periferica).

2) L'informazione preventiva è fornita dal titolare dell'Ufficio, Istituto o Servizio competente ad emanare gli atti.

3) Trasmessa l'informazione preventiva, l'Amministrazione fissa un incontro che avrà inizio entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della informativa da parte delle Organizzazioni Sindacali per l'esame delle predette materie. Tale incontro si conclude nel termine tassativo di quindici giorni.

4) Durante il periodo in cui si svolge l'esame, l'Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento; l'inosservanza di tale obblighi di astensione costituisce violazione contrattuale. Parimenti le Organizzazioni Sindacali non assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali.

5) Decorsi tali termini l'Amministrazione assume le proprie autonome definitive determinazioni tranne che sulle materie indicate come oggetto di contrattazione decentrata nel presente accordo. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti in ordine alle materie oggetto di esame.

6) Il numero dei rappresentanti di ciascuna delegazione sindacale non dovrà superare le tre unità nei modi e nei limiti previsti dall' art. 3, comma 10 del presente accordo, sempre nei limiti previsti dal citato art. 3, comma 10 alle convocazioni presso i Provveditorati Regionali e i Centri per la Giustizia Minorile e gli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna che accorpano più Regioni la delegazione potrà essere composta da un massimo di quattro unità per ciascuna Organizzazione Sindacale

7) Sarà cura dei Provveditorati e dei Centri per la Giustizia Minorile e degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna che hanno competenza sul territorio di più Regioni, far pervenire le convocazioni alle segreterie territoriali di ciascuna regione di riferimento al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali, l'individuazione dei componenti della delegazione.

#### **Art. 5**

#### **Prerogative delle Organizzazioni Sindacali**

1) L'Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali aventi titolo una costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano

interessare il personale di polizia penitenziaria compresa l'attuazione della mobilità interna.

2) L'Amministrazione assicura alle Organizzazioni Sindacali legittimate la trasmissione dei verbali delle riunioni entro i successivi dieci (10) giorni.

3) Ogni quattro mesi la Direzione Generale del Personale e delle Risorse ed i Provveditorati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, forniscono alle organizzazioni sindacali rappresentative, l'elenco nominativo del personale impiegato temporaneamente ed a qualunque titolo in altre sedi, con l'indicazione della sede temporanea di assegnazione e quella di provenienza, nonché data di inizio e di scadenza del provvedimento. Le Organizzazioni Sindacali garantiscono, ai sensi della normativa vigente, la riservatezza delle informazioni avuto riguardo alla protezione dei dati personali. Parimenti le omologhe strutture del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

4) Le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre nei luoghi accessibili a tutto il personale, circolari, pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale e del lavoro.

5) Al fine di assicurare il diritto di assemblea, i direttori degli uffici, istituti e servizi penitenziari, ricevuta la comunicazione scritta di indizione dell'assemblea provvedono ad indicare alle Organizzazioni Sindacali promotrici i locali idonei allo svolgimento della stessa, favorendo, nella salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza, la partecipazione del maggior numero possibile di personale.

6) Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività sindacale, l'Amministrazione assicura in uso alle Organizzazioni Sindacali rappresentative, a titolo gratuito, in tutti gli istituti e servizi, l'uso di un locale in comune con relativo arredo.

7) I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative possono effettuare visite sui luoghi di lavoro negli istituti e servizi penitenziari. Il giorno della visita dovrà essere preannunciata al direttore dell'istituto o del servizio almeno cinque giorni prima il quale, quando ostino effettive esigenze di sicurezza, ne darà comunicazione alle organizzazioni sindacali richiedenti con nota motivata e con l'invito a fissare una nuova data. La delegazione sindacale che non dovrà essere superiore a quattro dirigenti, di cui uno appartenente almeno alla segreteria regionale, dovrà essere accompagnata nel corso della visita dal Direttore dell'istituto o da altro funzionario appositamente delegato e dal Comandante di Reparto o suo sostituto. La visita è diretta a verificare

esclusivamente le condizioni logistiche dei vari luoghi di lavoro, in funzione dell'art. 23 del d.P.R. 164/2002. In tale occasione, a richiesta, alla delegazione saranno consegnati a titolo gratuito su supporto informatico ovvero in copia cartacea, i fogli di servizio di cui all'art. 30 d.P.R. 82/99 (MOD. 14/A) comprensivi di tutte le variazioni intervenute per un periodo non superiore al trimestre precedente. Le Organizzazioni Sindacali garantiscono, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali, l'assoluta riservatezza delle informazioni da essi ricavabili, sensibili per la sicurezza dell'istituto. Le Organizzazioni Sindacali possono fare richiesta di riprese fotografiche nell'ambito delle visite di cui al presente comma. L'autorizzazione è concessa dall'Amministrazione Centrale. Le riprese fotografiche possono essere autorizzate esclusivamente per verificare le condizioni dei luoghi di lavoro. Non sono consentite da parte della delegazione sindacale riprese audio-video né è autorizzata la pubblicazione delle fotografie su social network e quotidiani; con riferimento al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 marzo 2013, le riprese fotografiche vanno limitate alle sole condizioni degli ambienti ove il personale svolge l'attività lavorativa, con totale esclusione degli aspetti attinenti alla protezione dei dati personali e alla sicurezza dei posti di servizio e del personale ivi impiegato. I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali che effettuano la visita sui luoghi di lavoro sono obbligati all'utilizzo responsabile di eventuali dati o informazioni sensibili che possano compromettere la sicurezza degli istituti e del personale. **(taluni componenti del Tavolo Tecnico non condividono la previsione relativa all'impossibilità di pubblicare le foto; a tal riguardo si evidenzia che l'Amministrazione da tempo autorizza le visite delle Organizzazioni Sindacali sui luoghi di lavoro con le medesime modalità del presente comma. Si rimette pertanto la fattispecie specifica al Tavolo Nazionale)**

## Art.6

### Tutela del dirigente sindacale

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria possono essere trasferiti o inviati a prestare servizio provvisorio ad Istituti e Servizi ubicati in una sede diversa solo previo nulla osta delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
2. Nell'ambito della stessa sede di servizio, da intendersi quale località ove è ubicata la struttura o la singola direzione, il trasferimento dei dirigenti sindacali - che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di polizia penitenziaria - in un Ufficio o Servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo N.O. delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.

3. Le suddette disposizioni si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
4. Al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale il dirigente può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altro richiedente, nella sede ove ha svolto attività sindacale, a condizione che dimostri di avervi eletto domicilio nei due anni antecedenti alla data di rientro in servizio. Tale disposizione non si applica nel caso in cui il dirigente sindacale abbia conseguito nel frattempo la promozione ad altro ruolo mediante concorso.
5. I dirigenti sindacali, fermi restando i principi di responsabilità e di correttezza, non sono soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori delle commissioni previste dal Contratto e dal presente Accordo, ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
6. I dirigenti sindacali che abbiano usufruito di giornate di permesso sindacale non possono essere impiegati nel giorno successivo nel turno notturno.

### **CAPO III**

## **IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA**

### **Art.7**

#### **Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali**

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sono utilizzate dall'Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
2. Le risorse del Fondo, fermo restando l'assoluto divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata degli incentivi come espressamente previsto dalla normativa vigente, sono utilizzate – con le modalità di cui all'art. 24 comma 5 lettera a) del d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 – per attribuire compensi finalizzati ad:
  - a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
  - b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
  - c) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;
  - d) compensare la presenza qualificata;
  - e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento

dei servizi.

3. L'accordo sul Fondo ha validità annuale, pertanto i criteri di utilizzazione sono individuati annualmente nel rispetto del comma 2, - entro la fine dell'anno precedente - tenendo conto dell'obiettivo prioritario di premiare il personale che svolge compiti operativi ovvero le attività istituzionali espressamente indicate nel Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

## **Art. 8**

### **Articolazione dei turni di servizio**

1. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 51/2009 garantisce:

- a) efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa per un'organizzazione più funzionale dei servizi;
- b) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

2. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali; al completamento dell'orario di lavoro concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio.

4. L'articolazione dei turni di servizio è realizzata dall'autorità dirigente secondo le tipologie di orario di lavoro e le procedure di cui all'articolo 12, comma 4, del d.P.R. 31 luglio 1995, n.395, come appresso definite:

- a) orario articolato su turni;
- b) orario articolato su cinque giorni;
- c) orario articolato su sei giorni;
- d) orario flessibile.

5. In relazione all'orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in relazione alle esigenze organizzative degli istituti e servizi, l'orario di inizio dei turni di servizio, ivi compresi quelli fissi, è definito dalla contrattazione decentrata.

7. In ogni struttura penitenziaria il servizio deve essere programmato mensilmente osservando scrupolosamente l'orario di lavoro settimanale previsto dall'articolo 15 del d.P.R. n.51/2009.



8. Il foglio di servizio, da predisporre in piena aderenza all'articolo 30 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n.82, deve essere predisposto almeno 7 giorni prima della fine del mese precedente e deve essere esposto, per l'intera durata di vigenza, nell'apposito albo ubicato in luogo tale da garantire la riservatezza dei dati personali nel rispetto della legislazione in materia. Il foglio di servizio deve avere carattere di unicità e non sono ammessi fogli sostitutivi.

9. L'Amministrazione persegue l'informatizzazione della documentazione relativa ai turni di servizio, verificandone i risultati unitamente alle Organizzazioni Sindacali con cadenza semestrale. Con cadenza quadrimestrale, le Organizzazioni Sindacali legittimate della sede di contrattazione decentrata, potranno, a richiesta, ottenere copia dei modelli 14/A completi di tutti i dati anche nominativi ai fini della verifica sulla programmazione dei servizi. Le Organizzazioni Sindacali garantiscono, ai sensi della normativa vigente, la riservatezza delle informazioni ricavabili dai modelli 14/A, sensibili per la sicurezza dell'istituto, avuto riguardo alla protezione dei dati personali.

10. E' considerato, ad ogni effetto, orario di lavoro il tempo impiegato nelle riunioni periodiche di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 31 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, finalizzate all'illustrazione delle disposizioni che regolano il servizio. E', altresì, considerato orario di lavoro il tempo, fino al massimo di quindici minuti, necessario allo scambio delle consegne, nei casi in cui la specifica tipologia del servizio lo richieda.

11. I turni programmati possono essere soggetti a variazioni per improvvise e motivate esigenze di servizio o per documentate necessità di carattere personale o familiare del dipendente. Nel primo caso il Comandante di Reparto informa tempestivamente, dando conferma per iscritto, il dipendente della variazione del turno e delle ragioni. Quando sia il dipendente a chiederne la variazione, il medesimo presenta istanza scritta al Comandante di Reparto. L'eventuale diniego, comunicato per iscritto, è circoscritto alle sole ipotesi dell'impossibilità di assicurare il cambio.

12. Nei casi di piantonamento di detenuti o di internati in strutture sanitarie, è considerato orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento delle strutture stesse, quello richiesto per il rientro nella sede lavorativa, allo scambio delle consegne ed all'eventuale fruizione dei pasti previsti presso la mensa obbligatoria di servizio.

13. Per l'espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento, l'articolazione dei turni di servizio è disposta su quattro quadranti orari giornalieri.

14. Il servizio nei reparti ospedalieri è regolamentato tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) organizzazione tassativa su quattro quadranti orari;
- b) obbligo di avvicinare il personale impiegato in tale servizio;
- c) obbligo dell'Amministrazione di sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel predetto servizio e nei servizi di piantonamenti dei detenuti e nei luoghi esterni di cura ad accertamenti clinici nei tempi e nei modi fissati dalle vigenti normative in materia, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

15. Le giornate di assenza a vario titolo non possono essere seguite dall'espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 18.00 del giorno precedente.

16. Il turno notturno deve essere effettuato, rispetto ad altri turni precedenti, con un intervallo tassativo di almeno otto ore. Al servizio notturno deve preferibilmente seguire il riposo settimanale.

#### **Art. 9**

#### **Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni.**

1. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all'interno delle sezioni nelle quali deve essere assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti.

2. L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi è finalizzata, esclusivamente, al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d'economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili. Nell'impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della Legge 395/90.

3. Per tutto il personale dei ruoli non direttivi, l'individuazione dei posti di servizio che richiedono particolari attitudini e capacità professionali, nonché l'individuazione dei criteri per la copertura degli stessi tramite interpello, sono demandati alla contrattazione decentrata. L'Amministrazione Penitenziaria si

impegna a non incrementare il numero del personale di polizia penitenziaria impiegato nei compiti amministrativo-contabili in ciascuna sede.

4. Al di fuori delle ipotesi previste dalle vigenti norme contrattuali e legislative le modalità d'impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata;

b) non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata;

c) il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all'articolo 42 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio da valutarsi alla luce delle previsioni di cui all'art. 1, comma 267 della Legge n. 190/2014.

Rimane ferma, a richiesta, l'esenzione dei servizi notturni in favore del personale femminile con prole di età inferiore a tre anni nonché del personale maschile quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole, salvo inderogabili esigenze di servizio.

5. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale. Per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi domenicali e infrasettimanali in eccedenza rispetto al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.

6. A ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali in eccedenza all'aliquota mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.

7. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:

a) turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito ma non superiori a sei turni mensili;

b) turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto mensile stabilito, senza superare tre turni mensili;

c) turni serali (16.00/24.00 oppure 18.00/24.00) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito senza superare gli otto turni mensili.

8. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 21 del d.P.R. 395/95, dall'art. 20 del d.P.R. 164/2002 e dall'art.19 del d.P.R. n.51/2009, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali motivate esigenze di servizio, con turni di servizio compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e con l'esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

#### **Art. 10**

#### **Prestazioni di lavoro straordinario**

1. Possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare svolgimento delle attività istituzionali. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere residuale nell'organizzazione del lavoro.

2. Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del d.P.R.164/2002, ripartisce fra i rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario.

3. In ambito territoriale, ciascun Provveditorato regionale, ciascun Centro per la Giustizia Minorile e ciascun Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna effettua la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. La definizione dei criteri per la ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario è demandata al confronto con le Organizzazioni Sindacali da tenersi annualmente a livello centrale.

5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per il ricorso al lavoro straordinario:

- a) garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria;
- b) conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria;
- c) consenso del dipendente, preventivamente espresso per iscritto, all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

6. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura.

7. Al personale impiegato, presso gli istituti penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti.
8. Al personale di Polizia penitenziaria, che presta servizio in uffici estranei all'Amministrazione Penitenziaria, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l'orario d'obbligo settimanale non è erogato a carico dell'Amministrazione penitenziaria.
9. Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell'istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto nominativo, sottoscritto dall'Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale siano state disposte prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero d'ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso integralmente alle Organizzazioni Sindacali Regionali con cadenza mensile.
10. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, dichiarato dai competenti Organismi parzialmente non idoneo al servizio ai sensi delle norme vigenti, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario.
11. Il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore a tre anni) è esentato a domanda, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
12. Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell'assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento in busta paga.
13. E' facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo o di recupero ore, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.

**Art. 11**  
**Turni di riposo compensativo**

1. Il giorno di riposo compensativo ovvero di recupero ore deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'Amministrazione concorderà con l'interessato la fruizione in altra data.

2. Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro due mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

3. Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva.

## **Art. 12**

### **Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità**

1. I turni di reperibilità, previsti dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 7 del d.P.R. 10 maggio 1996, n.359, dall'articolo 10 del d.P.R. 16 marzo 1999, n.254, tenuto conto delle modalità di cui all'articolo 24, comma 5 – lettera h), del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità

2. I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti ovvero per esigenze di funzionalità istituzionali in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) volontarietà;
- b) rotazione;
- c) specifica esperienza professionale nel servizio da garantire;

3. Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione non può eccedere l'uno per cento della forza presente in ciascun Provveditorato Regionale, in ciascun Centro per la Giustizia Minorile e in ciascun Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna. I Provveditori Regionali, i Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile ed i Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità.

4. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo.

5. La durata del turno di reperibilità è pari a quella di un turno ordinario di servizio giornaliero (ore 6).
6. I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell'istituto, sono indicati nel foglio di servizio di cui all'art. 30, comma 2, del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.
7. Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.
8. In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l'istituto, il compenso per lavoro straordinario.

#### **CAPO IV**

### **ELEVAZIONE CULTURALE ED INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE**

#### **Art. 13**

#### **Formazione ed aggiornamento professionale**

1. Le parti individuano nella formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria un fondamentale strumento di crescita professionale. L'attività formativa, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere e dell'informatica, si realizza attraverso programmi per la formazione di base, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione.
2. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del d.P.R. n° 395/95, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
  - a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
  - b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale.
3. L'aggiornamento professionale deve essere rivolto a tutto il personale del Corpo di polizia penitenziaria secondo criteri di equità, trasparenza e nel rispetto del principio delle pari opportunità. L'Amministrazione consentirà a tutto il personale la possibilità di accedere a corsi e a momenti di formazione e aggiornamento professionale a livello locale, regionale e centrale, ricorrendo se del caso anche a procedure semplificate ovvero attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

4. Avuto riguardo alle norme vigenti, la Direzione Generale della Formazione assicurerà, attraverso la predisposizione del piano annuale a livello centrale e decentrato, i processi formativi del personale del Corpo di polizia penitenziaria ottimizzando l'aggiornamento in relazione alle accresciute o mutate esigenze ed attribuzioni del personale appartenente ai vari ruoli.

5. L'Amministrazione è tenuta a sottoporre alla Commissione di cui all'art. 22 d.P.R. 395/95 il Piano Annuale della formazione.

Il Piano annuale della Formazione sarà oggetto di informativa alle Organizzazioni sindacali aventi titolo.

6. I tempi, le modalità e i criteri per l'individuazione del personale da avviare ai corsi di aggiornamento e formazione professionale sono definiti in sede di contrattazione decentrata, nelle forme di cui all'art. 3 del presente Accordo.

7. Il personale di Polizia penitenziaria può essere autorizzato a partecipare, nell'ambito di quanto previsto dal comma 2, senza oneri a carico dell'Amministrazione, a corsi di formazione di utilità generale per il personale svolti da enti locali, università ed altre Amministrazioni.

8. E' assicurata la diffusione, presso gli istituti e servizi penitenziari, delle pubblicazioni e delle dispense di interesse generale per il personale elaborate dalla Direzione Generale della Formazione. Le Direzioni degli istituti penitenziari avranno cura di assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili, l'acquisto di codici anche in formato digitale utili per consentire al personale operante negli uffici di espletare al meglio le attività istituzionali.

#### **Art. 14**

##### **Indirizzi generali per le attività gestionali dell'Ente di Assistenza del personale**

1. Gli indirizzi generali per le attività gestionali dell'Ente per l'Assistenza del personale dell'Amministrazione Penitenziaria debbono essere perseguiti avuto riguardo alle previsioni di cui all'art.41 della Legge 15 dicembre 1990 n. 395 e del relativo statuto approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2008 e modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2013.

2. L'Ente deve perseguire i propri obiettivi incrementando le entrate, ottimizzando le spese e la qualità dei servizi in tutte le attività di benessere del



personale, nel rispetto della programmazione e dell'equilibrio finanziario.

3. Il comitato di indirizzo generale è composto dai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito di ciascun comparto del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Il comitato di indirizzo generale propone al Consiglio di Amministrazione gli orientamenti emersi in tema di programmazione generale delle attività dell'Ente, di obiettivi strategici pluriennali o rispettive priorità, di linee di indirizzo per la pianificazione annuale e verifica i risultati conseguiti.

5. L'Amministrazione si impegna a convocare il Comitato di Indirizzo Generale dell'Ente secondo quanto previsto nell'art. 10 dello statuto.

6. Di tutte le convenzioni stipulate dall'Ente, comprese quelle dalle quali derivino sconti e facilitazioni ai dipendenti nell'acquisto di beni e servizi, è fornita capillare informazione a tutte le strutture – centrali e periferiche – dell'Amministrazione ed alle Organizzazioni Sindacali, anche attraverso il sito: [www.enteassistenza.it](http://www.enteassistenza.it).

7. L'Amministrazione si impegna a rendere sempre più efficienti ed adeguati i servizi per l'assistenza individuale, accelerando i tempi di erogazione dei contributi, incrementando i servizi per i figli disabili degli appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria ed offrendo soluzioni assistenziali per i coniugi ed i figli dei caduti in servizio.

8. Ferme restando le previsioni di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2008 e al d.P.C.M. del 20 settembre 2013 e avuto riguardo all'invarianza della spesa, la Commissione Consultiva di cui all'art. 22, comma 6, del d.P.R. n.51/2009, competente a formulare per il Corpo di Polizia Penitenziaria proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Assistenza finalizzati al benessere del personale, è presieduta dal Presidente dell'Ente ed è composta da tre (3) componenti di parte pubblica di cui uno con funzioni anche di segretario e da cinque (5) rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale recepito nel d.P.R. citato.

I cinque (5) rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali sono individuati con cadenza biennale tenendo conto della consistenza associativa al 31 dicembre dell'anno precedente. Per garantire la presenza nella Commissione di tutte le sigle rappresentative, la partecipazione dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali non presenti nel primo biennio è assicurata, con il ricorso al principio della successione, nel secondo biennio mediante sostituzione, in relazione al grado di consistenza associativa, di tre (3) dei rappresentanti delle sigle presenti nel primo biennio.

**Art. 15**  
**Alloggi di servizio e caserme**

1. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria comandato in servizio di missione, nel momento in cui giunge negli istituti di destinazione o in quelli di transito, ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa in camera singola presso la caserma agenti o altre strutture dell'Amministrazione.
2. L'adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata dallo standard di arredo di cui alla tabella A del presente Accordo Nazionale Quadro. E' data facoltà alle Organizzazioni Sindacali legittimate di effettuare, durante le visite sui luoghi di lavoro previste dall'art.5, comma 6, dei sopralluoghi previo accordo con le Direzioni, per verificare lo stato di pulizia delle stanze ed il mantenimento delle condizioni alloggiative così come concordate.
3. Qualora lo stato della stanza non corrisponda a uno o più requisiti stabiliti nella tabella A, il personale usufruirà di sistemazione alberghiera ai sensi delle vigenti disposizioni. La mancata rispondenza della stanza ai requisiti previsti è dichiarata ed eventualmente documentata dal singolo appartenente al Corpo in missione.
4. Qualora l'ubicazione della caserma non consenta all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in missione l'uso del telefono cellulare personale, il dipendente usufruirà di sistemazione alberghiera.
5. E' onere dell'Amministrazione l'eventuale stipula di convenzioni alberghiere alle migliori condizioni, nelle more degli interventi di ristrutturazione delle caserme allo stato inadeguate.
6. L'Amministrazione si impegna a destinare il 10% delle risorse assegnate annualmente - sul relativo capitolo di bilancio - per i lavori di ristrutturazione delle caserme che necessitano di interventi strutturali e di mantenimento di quelle già ammodernate. Le risorse destinate allo scopo saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali.
7. Resta fermo il costante controllo sull'adeguato alloggiamento del personale in missione da parte dei Provveditori Regionali, dei Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile e dei Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna. Alle medesime Autorità è demandata l'attività relativa alla piena utilizzazione ed ulteriore realizzazione di alloggi demaniali negli istituti del distretto di competenza.

**Art. 16**  
**Mensa Obbligatoria di servizio**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 comma 12 - a valere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo - ferma restando l'invarianza della spesa, avuto riguardo alla disciplina vigente in materia di mensa obbligatoria di servizio, è considerato tempo di lavoro il tempo strettamente necessario per la consumazione del pasto per il personale impiegato in servizi istituzionali che per la loro tipologia non possono essere interrotti nel servizio traduzioni e piantonamenti, negli Uffici Sicurezza e Traduzioni (centrale e periferici) nonché quale conducente dei mezzi dell'Amministrazione.

**Art. 17**  
**Sedi disagiate**

Le parti individuano quali sedi disagiate per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria le seguenti strutture: Mamone, Gorgona, Favignana, Porto Azzurro, Tolmezzo, San Gimignano, Volterra e Istituti Penali di Venezia.

**CAPO V**  
**IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**Art. 18**  
**Misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n° 395, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e Decreto del Ministro della Giustizia 18 novembre 2014, n. 201, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità organizzano e mantengono in sede centrale e territoriale i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di salvaguardare la salute e l'incolumità del personale riducendo al minimo i rischi connessi ad ogni tipo di impiego e favorendo un'adeguata e responsabile informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso.

3. Nell'ambito dell'Ufficio del Capo del dipartimento, l'Ufficio III avrà cura, per il tramite dell'Ufficio Relazioni Sindacali, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali aventi titolo le azioni poste in essere nelle strutture dell'Amministrazione a tutela della salute degli operatori penitenziari.
4. Rimane fermo l'onere dell'Amministrazione di predisporre idonei locali da adibire a spogliatoi, distinti per genere, per il personale che ha l'obbligo di indossare l'uniforme.

#### **Art. 19**

##### **Procedure riguardanti l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza.**

1. In ogni struttura dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità i rappresentanti per la sicurezza, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono eletti dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
2. il numero dei Rappresentanti da eleggere tiene conto delle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2008, pertanto:
  - a) un rappresentante nelle strutture aventi, al massimo, una dotazione organica di duecento unità;
  - b) tre rappresentanti nelle strutture aventi una dotazione organica tra duecentouno a mille unità;
  - c) sei rappresentanti nelle strutture aventi una dotazione organica superiore a mille unità.
3. Trenta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante della sicurezza, l'Amministrazione in sede locale - d'intesa con le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, indice le elezioni, mediante l'affissione dell'avviso nell'albo del personale.
4. Le procedure elettorali avranno inizio (ove possibile con riferimento alla scadenza del mandato), il 28 aprile data coincidente con la "Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro".
5. Le liste sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio; l'ora della scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

6. L'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità s'impegnano a favorire la più ampia partecipazione del personale alle operazioni elettorali.
7. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato la maggioranza assoluta dei dipendenti di polizia penitenziaria in forza nella struttura. Nel caso contrario, la commissione elettorale prende ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione, e ne informa contestualmente, per iscritto, l'autorità dirigente; le elezioni conseguentemente ed unanimemente dichiarate invalide saranno ripetute nel termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla data prima stabilita per il loro espletamento. Al secondo turno elettorale non è previsto alcun quorum per la validità delle elezioni.
8. Hanno diritto al voto tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza nella singola struttura alla data delle elezioni. Sono eleggibili i dipendenti effettivi, candidati nelle liste di cui ai commi settimo e seguenti.
9. All'elezione dei rappresentanti per la sicurezza concorrono liste elettorali, che possono essere presentate da:
  - a) organizzazioni sindacali rappresentative, legittimate degli Accordi sindacali recepiti nel d.P.R. 170/2007 e nel d.P.R. 51/2009;
  - b) personale di Polizia Penitenziaria effettivamente presente nella struttura, qualora la lista sia stata sottoscritta almeno dal cinque per cento della complessiva forza organica.
10. Non possono risultare candidati coloro che abbiano presentato la lista, né i componenti della commissione elettorale di cui ai commi nono e seguenti.
11. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al nono ed al presente comma, un candidato risulti compreso in più d'una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste e prima di procedere alla loro affissione, inviterà l'interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
12. Per ciascuna lista, il numero dei candidati non può eccedere di un terzo il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere nell'unità lavorativa.
13. Allo scopo d'assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità lavorative è costituita una commissione elettorale per la composizione della quale ogni organismo presentatore di lista designerà, con presa d'atto formale dell'Amministrazione, un dipendente non candidato.

14. Alla commissione elettorale, il cui insediamento deve avvenire entro 17 giorni dall'inizio delle procedure elettorali, sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) ricevere le liste presentate, rimettendo al momento immediatamente successivo alla loro completa integrazione ogni contestazione sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dal presente accordo;
  - b) verificare la valida presentazione delle liste;
  - c) costituire i seggi elettorali e presiedere alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi dalle ore 7,30 alle ore 16,00 del giorno d'apertura;
  - d) assicurare la correttezza dell'operazione di scrutinio dei voti, che comincerà alla chiusura dei seggi;
  - e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti;
  - f) proclamare il risultato delle elezioni e comunicarlo a tutti i soggetti interessati.
15. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti, a cura della commissione elettorale, mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma, che avrà luogo almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.
16. I presentatori di ciascuna lista hanno facoltà di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i dipendenti elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata almeno ventiquattrore prima dell'inizio delle votazioni.
17. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
18. La votazione ha luogo per mezzo d'una scheda unica, comprendente la denominazione ed il numero di tutte le liste individuate secondo l'ordine di presentazione e con la medesima evidenza; nel caso di contemporaneità della presentazione di tali liste, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede debbono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e le procedure di votazione debbono aver luogo conformemente all'esigenza di garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal presidente o da altro componente il seggio elettorale, all'atto della votazione.
19. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura ovvero analoghi segni d'individuazione.
20. Il voto è espresso dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome del candidato presente nella lista per il quale intende votare.

21. Il luogo ed il calendario delle operazioni di voto saranno stabiliti dalla commissione elettorale in modo tale da consentire, a tutti gli aventi diritto, d'esprimere il loro voto. Il luogo ed il calendario di cui sopra dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma; tale affissione avrà luogo almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per le votazioni.
22. Il seggio è composto dagli scrutatori, di cui al quindicesimo comma, e da un presidente nominato dalla commissione elettorale, la quale avrà cura di munire il seggio di urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino al momento dell'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto.
23. Ogni elettore dovrà esibire un documento personale di riconoscimento e dovrà apporre, a fianco del proprio nome, la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto, di cui al ventunesimo comma.
24. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Al termine dello scrutinio il presidente del seggio consegnerà alla commissione elettorale il materiale delle operazioni di voto ed il corrispondente verbale, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni; la commissione elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto in apposito verbale. Al termine delle operazioni di scrutinio la commissione elettorale sigillerà in un unico plico tutto il materiale relativo, con l'esclusione dei verbali; il predetto materiale sarà conservato a cura dell'Amministrazione in modo da garantirne l'integrità per almeno tre mesi, e sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale. I verbali saranno conservati dall'Autorità dirigente in originale, e dai rappresentanti di lista in copia.
25. Al termine dello scrutinio la commissione elettorale, sulla base del risultato, compila la lista riportandovi i voti ottenuti da ciascun candidato e redige il verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
26. Saranno designati rappresentanti per la sicurezza i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti, nell'ordine di preferenza individuato dalla graduatoria di cui al ventiquattresimo comma.
27. L'incarico del rappresentante della sicurezza dura tre anni. Esclusi i casi di forza maggiore, non è possibile cessare dall'incarico in assenza di un nuovo rappresentante per la sicurezza. Nel caso di cessazione dall'incarico per

qualunque causa, la sostituzione avviene mediante l'attribuzione dell'incarico al dipendente che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

28. L'Amministrazione si impegna a fornire, nel rispetto delle norme vigenti, l'informativa ai lavoratori sul nominativo del medico del lavoro e del responsabile per la sicurezza.

## **Art. 20**

### **Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza tempo di lavoro retribuito.**

1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Tale formazione, articolata in moduli, deve prevedere un programma istituzionale iniziale di sessantaquattro ore ed otto ore di aggiornamento annuale. La formazione dei rappresentanti della sicurezza avviene durante l'orario di lavoro.

I programmi di formazione comprenderanno:

- a) conoscenze generali sui diritti, gli obblighi, i poteri, gli oneri e le facoltà normativamente previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- b) conoscenze generali sui rischi presentati dalle varie attività e sulle misure di prevenzione e protezione;
- c) definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
- d) metodologie per la comunicazione.
- e) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

2. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità inoltrano, rispettivamente, ai Provveditori Regionali, ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile ed ai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna il piano annuale inerente alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza eletti nell'ambito delle strutture penitenziarie delle rispettive regioni, indicando il programma didattico degli stessi corsi ed i prevedibili costi di tali iniziative.

3. Le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall'art. 50 del d.lgs n. 81/2008;

4. La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 37 del d.lgs 81/2008 è successive modificazioni ciascun rappresentante per la sicurezza utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a sessanta ore annue.



## CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE

### Art.21 Specializzazioni

1. Ferme restando le specializzazioni per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria previste dall'art.23 del d.P.R. n.395/1995 di conduttore di unità cinofile, elicotterista, sommozzatore, tiratore scelto ed istruttore di tiro, nonché quelle individuate, ai sensi dell'art.11 del d.P.R. n.164/2002, di matricolista, specialista nel trattamento dei detenuti minorenni e informatico di cui all'accordo quadro sottoscritto il 24 marzo 2004, le Parti individuano le seguenti ulteriori specializzazioni: esperto nel controllo delle lavorazioni in materia edile, esperto nel controllo delle attività in materia meccanica, esperto nel controllo delle attività in materia elettrotecnica, esperto nel controllo delle attività in materia agrotecnica. **(da condividere le attività che devono svolgere coloro che accedono a tali nuove specializzazioni; la modalità di accesso alle specializzazioni avviene mediante selezione per titoli; il periodo di formazione per il conseguimento delle specializzazioni è da individuare con decreto ministeriale).**

**N.B. Considerata la posizione contraria, nel tavolo tecnico, dei componenti di parte sindacale alla previsione delle citate specializzazioni, la questione è rimessa all'attenzione dei Vertici dell'Amministrazione e dei Responsabili Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.**

### Art.22 Asili Nido

#### **Criteria e modalità per il rimborso delle rette per gli asili nido.**

1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti sul relativo capitolo, è ammesso il rimborso anche parziale, delle spese sostenute dal personale di Polizia penitenziaria per la frequenza dell'asilo nido pubblico dei propri figli fino al compimento del terzo anno di asilo.
2. Il rimborso è disposto previa presentazione della documentazione attestante i versamenti effettuati.
3. Nell'ipotesi di frequenza di asili nido privati, l'Amministrazione procede al rimborso delle spese sostenute fino alla concorrenza della quota pari alla retta mensile praticata dalla struttura pubblica del comune sede di servizio del dipendente o del comune in cui è ubicato l'asilo nido frequentato.

#### **Art. 23**

#### **Inconciliabilità di incarichi.**

Le Parti convengono che non possono essere conferite ai Funzionari che ricoprono cariche di dirigente sindacale di livello nazionale, regionale e locale in seno alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale di Polizia Penitenziaria, le funzioni di Comandante di Reparto e di Comandante del nucleo traduzioni e piantonamenti.

**N.B.** Considerata la diversa posizione di alcuni componenti della Parte sindacale che chiedono di eliminare l'articolo ed altri che chiedono di allargare l'inconciliabilità con altri servizi, la questione sarà portata all'attenzione dei Vertici attraverso la relazione di accompagnamento al testo.

### **CAPO VII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24**

#### **Linee di indirizzo delle relazioni**

Le Parti convengono sulla necessità che l'Amministrazione riscontri la corrispondenza sindacale in tempi ragionevoli e comunque entro trenta giorni. Laddove la pratica dovesse richiedere più tempo per essere evasa, sarà cura dell'Amministrazione fornire una comunicazione interlocutoria alla Organizzazione Sindacale proponente.

#### **Art. 25**

#### **Attuazione dell'A.N.Q..**

I Provveditori Regionali nell'ambito delle specifiche competenze demandate dalle vigenti norme, esercitano tutte le proprie prerogative per l'effettiva completa puntuale applicazione dell'A.N.Q.; analogamente i Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile, i Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna nonché i Dirigenti degli istituti e servizi dell'Amministrazione.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Accordo costituisce violazione contrattuale.

Roma,

Le Organizzazioni Sindacali:

La Parte Pubblica

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

U.I.L.P.A./P.P.

Si.N.A.P.Pe.

C.I.S.L. - F.N.S.

U.S.P.P.

F.S.A.- C.N.P.P.

C.G.I.L. - F.P./P.P.

## DICHIARAZIONE D'IMPEGNO

Le Parti, tenuto conto dell'esigenza di disporre di criteri uniformi ed omogenei ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dell'art. 42 bis del d.lgs 26 marzo 2001 n. 151, avuto riguardo anche alla giurisprudenza formatasi sulle materie, ritengono indispensabile l'approfondimento di tali istituti previsti rispettivamente a favore del disabile e del bambino. Allo scopo convengono di rimettere ad un apposito tavolo di confronto da attivarsi entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, l'esame di tutti gli aspetti di entrambe le discipline. I risultati del confronto, recepiti in un articolato, saranno parte integrante del presente Accordo.

## TABELLA A

### ARREDAMENTO STANZA-TIPO

1 POSTO LETTO  
1 RETE ORTOPEDICA  
1 MATERASSO IGNIFUGO CON COPRIMATERASSO (periodicamente sanificato)  
2 CUSCINI  
1 COMODINO  
1 ARMADIO  
1 LAMPADA PER COMODINO  
1 SCRITTOIO  
1 LAMPADA PER SCRITTOIO  
1 SEDIA PER SCRITTOIO  
1 SPECCHIERA  
1 APPENDIABITO A MURO  
1 POLTRONCINA IMBOTTITA  
1 TAVOLINETTO DIAM. 50  
1 TV COLOR (minimo 14 P.) CON TELECOMANDO  
1 FRIGOBAR (da incasso)  
1 TENDA  
1 TAPPETO  
1 ARREDO PER LETTO COMPLETO (lenzuola, federe e coprietto in confezione igienizzata)  
1 CESTINO  
IMPIANTO di CLIMATIZZAZIONE

### BAGNO

ASCIUGACAPELLI (elettronico a parete)  
PORTASCIOPINO  
PORTA CARTA IGIENICA  
SPECCHIERA (COMPRESO MENSOLA E BICCHIERE PORTA SPAZZOLINO e DENTRIFICIO)  
BOX DOCCIA  
TAVOLA COPRI WC  
2 TELI SPUGNA (in confezione igienizzata)  
1 ASCIUGAMANO (in confezione igienizzata)  
PORTASCIUGAMANI  
1 CESTINO

### DOTAZIONE MATERIALE IGIENICO

SAPONETTA (monodose)  
BUSTINE MONODOSE (DOCCIA E SHAMPOO)  
CARTA IGIENICA